

# ESPR

Ecodesign for Sustainable  
Products Regulation

Regolamento (UE) 2024/1781  
Consolidato



## Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: Via Antonio de Curtis 28 - 06135 Ponte San Giovanni PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

800 14 47 46

[info@certifico.com](mailto:info@certifico.com)

[www.certifico.com](http://www.certifico.com)

## Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) | Consolidato

### Sezione I - Normativa

**1. Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE.**

(GU L 2024/1781 del 28.6.2024)

### Sezione II - Atti delegati

Edizione: 2.0

Data: Aprile 2025

ISBN: 9788898550883

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

# Indice

Realizzazione	1
Disclaimer	2
Changelog	3
Note	4
Sezione I - Normativa	6
Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR)   Consolidato	6
Capo I Disposizioni generali	33
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione	33
Articolo 2 Definizioni	33
Articolo 3 Libera circolazione	38
Capo II Requisiti di progettazione ecocompatibile	38
Articolo 4 Conferimento di poteri per l'adozione di atti delegati	38
Articolo 5 Requisiti di progettazione ecocompatibile	39
Articolo 6 Requisiti di prestazione	42
Articolo 7 Obblighi di informazione	42
Articolo 8 Contenuto degli atti delegati	44
Capo III Passaporto digitale di prodotto	45
Articolo 9 Passaporto digitale di prodotto	45
Articolo 10 Requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto	46
Articolo 11 Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale di prodotto	47
Articolo 12 Identificativi univoci	47
Articolo 13 Registro dei passaporti digitali di prodotto	48
Articolo 14 Portale web per i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto	49
Articolo 15 Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto	49
Capo IV Etichette	50
Articolo 16 Etichette	50
Articolo 17 Imitazione delle etichette	50
Capo V Definizione delle priorità, pianificazione e consultazione	50
Articolo 18 Definizione delle priorità e pianificazione	50
Articolo 19 Forum sulla progettazione ecocompatibile	52
Articolo 20 Gruppo di esperti degli Stati membri	52
Articolo 21 Misure di autoregolamentazione	52
Articolo 22 Piccole e medie imprese	54
Capo VI Distruzione dei prodotti di consumo invenduti	54
Articolo 23 Principio generale per prevenire la distruzione	54
Articolo 24 Divulgazione di informazioni su prodotti di consumo invenduti	54
Articolo 25 Distruzione dei prodotti di consumo invenduti	55
Articolo 26 Informazioni consolidate sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti	56
Capo VII Obblighi degli operatori economici	56
Articolo 27 Obblighi dei fabbricanti	56
Articolo 28 Mandatari	58
Articolo 29 Obblighi degli importatori	58
Articolo 30 Obblighi dei distributori	60
Articolo 31 Obblighi dei rivenditori	60

Articolo 32 Obblighi relativi alle etichette	61
Articolo 33 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica	61
Articolo 34 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori	61
Articolo 35 Obblighi dei fornitori dei mercati online e dei motori di ricerca online	61
Articolo 36 Obblighi di informazione degli organismi notificati	62
Articolo 37 Obblighi di monitoraggio e di comunicazione degli operatori economici	62
Articolo 38 Prescrizioni relative ai soggetti operanti nella catena di fornitura	63
Capo VIII Conformità dei prodotti	64
Articolo 39 Metodi di prova, misurazione e calcolo	64
Articolo 40 Prevenzione delle elusioni e del peggioramento delle prestazioni	64
Articolo 41 Presunzione di conformità	65
Articolo 42 Specifiche comuni	65
Articolo 43 Valutazione della conformità	66
Articolo 44 Dichiarazione UE di conformità	66
Articolo 45 Principi generali della marcatura CE	67
Articolo 46 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE	67
Articolo 47 Norme specifiche in materia di marchi	67
Capo IX Notifica degli organismi di valutazione della conformità	67
Articolo 48 Notifica	67
Articolo 49 Autorità di notifica	67
Articolo 50 Prescrizioni relative alle autorità di notifica	68
Articolo 51 Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica	68
Articolo 52 Prescrizioni relative agli organismi notificati	68
Articolo 53 Presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità	70
Articolo 54 Società controllate e subappaltatori degli organismi notificati	70
Articolo 55 Domanda di notifica	70
Articolo 56 Procedura di notifica	71
Articolo 57 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati	71
Articolo 58 Modifiche delle notifiche	71
Articolo 59 Contestazione della competenza degli organismi notificati	72
Articolo 60 Obblighi operativi degli organismi notificati	72
Articolo 61 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati	72
Articolo 62 Scambio di esperienze	73
Articolo 63 Coordinamento degli organismi notificati	73
Capo X Incentivi	73
Articolo 64 Incentivi degli Stati membri	73
Articolo 65 Appalti pubblici verdi	73
Capo XI Vigilanza del mercato	74
Articolo 66 Attività di vigilanza del mercato pianificate	74
Articolo 67 Comunicazione e analisi comparativa	75
Articolo 68 Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato	75
Capo XII Procedure di salvaguardia	76
Articolo 69 Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi	76
Articolo 70 Procedura di salvaguardia dell'Unione	77
Articolo 71 Non conformità formale	77
Capo XIII Delega di potere e procedura di comitato	78
Articolo 72 Esercizio della delega	78
Articolo 73 Procedura di comitato	78



Capo XIV Disposizioni finali	78
Articolo 74 Sanzioni	78
Articolo 75 Monitoraggio e valutazione	79
Articolo 76 Mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori	79
Articolo 77 Modifica della direttiva (UE) 2020/1828	80
Articolo 78 Modifica del regolamento (UE) 2023/1542	80
Articolo 79 Abrogazione e disposizioni transitorie	80
Articolo 80 Entrata in vigore	81
Allegati	82
Allegato I Parametri di prodotto	83
Allegato II Procedura per la definizione dei requisiti di prestazione	84
Allegato III Passaporto digitale di prodotto	85
Allegato V Dichiarazione UE di conformità	86
Allegato VI Criteri per le misure di autoregolamentazione	87
Allegato VII Prodotti di consumo di cui è vietata la distruzione da parte degli operatori economici	88
Allegato VIII Tavola di concordanza	88
Sezione II - Atti delegati	90
Realizzazione	91

## **Disclaimer**

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'unica fonte ufficiale è al sito:

[Eur-Lex Gazzetta ufficiale europea](#)

## Changelog

### Ed. 2.0 Aprile 2025

- Rettifica del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (GU L 2025/90356 del 28.4.2025)

Rettifiche:

- Articolo 20, secondo comma, lettera d). Inserita nota (N)
  - Articolo 41, paragrafo 4. Inserita nota (N)
  - Articolo 65, paragrafo 3, quinto comma. Inserita nota (N)
  - Articolo 69, paragrafo 5. Inserita nota (N)
- 

### Ed. 1.0 Settembre 2024

## Note

Il Regolamento (UE) 2024/1781 ESPR "Quadro", in vigore dal 18 luglio 2024, permetterà alla Commissione di istituire una serie di quadri regolatori specifici per tipologia di prodotto, ad elaborazione delle caratteristiche di progettazione che questi dovranno avere per ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale.

## Tempistiche stimate

L'implementazione del Regolamento avverrà secondo la seguente pianificazione prevista:

- istituzione del Forum Ecodesign (entro terzo trimestre 2024);
- adozione primo piano di lavoro (entro 19 aprile 2025);
- pubblicazione Atti Delegati sul divieto di distruzione dei beni invenduti e esenzioni (secondo trimestre 2025);
- pubblicazione Atti Delegati sul Passaporto Digitale di Prodotto (entro fine 2025);
- adozione delle prime misure ESPR (2026);
- entrata in vigore dei primi requisiti di prodotto (2027/2028).

I singoli atti delegati, oltre a imporre nuovi requisiti informativi e prestazionali per tipologia di prodotto, prescriveranno nuovi obblighi quali l'introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP), il divieto di distruzione di prodotti invenduti (in particolare per prodotti tessili e AEE), tracciamento e limitazioni delle "Substances of Concern" (ex. Art. 57 Regolamento (CE) 1907/2006), rafforzamento dei controlli doganali e vigilanza di mercato.

## Atti delegati

I singoli atti delegati, stabiliranno le caratteristiche di progettazione che questi dovranno avere per ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale e dovranno prevedere:

- nuovi requisiti informativi e prestazionali per tipologia di prodotto
- nuovi obblighi quali l'introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP),
- il divieto di distruzione di prodotti invenduti (in particolare per prodotti tessili e AEE),
- tracciamento e limitazioni delle "Substances of Concern" (ex. Articolo 57 Regolamento (CE) 1907/2006),
- rafforzamento dei controlli doganali e vigilanza di mercato.

Il primo atto delegato non entrerà in vigore prima del 19 luglio 2025.

La Commissione darà priorità ai seguenti gruppi di prodotti:

- Ferro e acciaio
- Alluminio
- Prodotti tessili
- In particolare indumenti e calzature
- Mobilio, compresi i materassi
- Pneumatici
- Detergenti
- Vernici
- Lubrificanti

- Sostanze chimiche
- Prodotti connessi all'energia per i quali devono essere definiti per la prima volta i requisiti di progettazione ecocompatibile o per i quali le misure esistenti adottate a norma della direttiva 2009/125/CE devono essere riesaminate nel quadro del presente regolamento;
- Prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici.

...

### **Abrogazione e disposizioni transitorie**

La direttiva 2009/125/CE è abrogata a decorrere dal 18 luglio 2024, fatta eccezione per:

a) gli articoli 1 e 2, l'articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 11, 14, 15, 18 e 19 e gli allegati I, II IV, V e VII della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 e 20 e gli allegati I, II, III e IV del presente regolamento:

i) fino al 31 dicembre 2026, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti, gli scaldacqua, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, i condizionatori d'aria, comprese le pompe di calore aria-aria e i ventilatori, le caldaie a combustibile solido, i prodotti di riscaldamento e raffrescamento dell'aria, le unità di ventilazione, gli aspirapolvere, gli apparecchi di cottura, le pompe ad acqua, i ventilatori industriali, i circolatori, gli alimentatori esterni, i computer, i server e i prodotti di archiviazione dati, i trasformatori di potenza, le apparecchiature per la refrigerazione professionale e le apparecchiature per il trattamento di immagini;

ii) fino al 31 dicembre 2030, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE, ma solo nella misura in cui siano necessarie modifiche per affrontare questioni tecniche relative a tali misure di esecuzione;

b) l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, gli articoli 4, 5 e 8, l'articolo 9, paragrafo 3, gli articoli 10, 14 e 20 e gli allegati IV, V e VI della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 27 e 29, dell'articolo 41, paragrafo 4, dell'articolo 43, paragrafo 2, degli articoli 44, 45 e 46 e dell'articolo 74 e degli allegati IV e V del presente regolamento, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 di tale direttiva fino a quando tali misure non saranno abrogate o dichiarate obsolete.

La lettera b) del presente paragrafo si applica una volta che la Commissione abbia adottato le misure di esecuzione a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE per i prodotti di cui alla lettera a), punti i) e ii).

Gli articoli 3 e 40 e da 66 a 71 del presente regolamento si applicano ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alla direttiva 2009/125/CE prima della data di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento che disciplina i medesimi prodotti, il fabbricante mette a disposizione a fini di ispezione, per i 10 anni successivi alla data di fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, una versione elettronica della documentazione relativa alla valutazione della conformità e alla dichiarazione di conformità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.

# Sezione I Normativa



## Sezione I - Normativa

### Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) | Consolidato

Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE. (GU L 2024/1781 del 28.6.2024)

Rettifica del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE. (GU L 2025/90356 del 28.4.2025)





## **Indice**

[Premessa](#)

[Capo I Disposizioni generali](#)

[Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione](#)

[Articolo 2 Definizioni](#)

[Articolo 3 Libera circolazione](#)

[Capo II Requisiti di progettazione ecocompatibile](#)

[Articolo 4 Conferimento di poteri per l'adozione di atti delegati](#)

[Articolo 5 Requisiti di progettazione ecocompatibile](#)

[Articolo 6 Requisiti di prestazione](#)

[Articolo 7 Obblighi di informazione](#)

[Articolo 8 Contenuto degli atti delegati](#)

[Capo III Passaporto digitale di prodotto](#)

[Articolo 9 Passaporto digitale di prodotto](#)

[Articolo 10 Requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto](#)

[Articolo 11 Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale di prodotto](#)

[Articolo 12 Identificativi univoci](#)

[Articolo 13 Registro dei passaporti digitali di prodotto](#)

[Articolo 14 Portale web per i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto](#)

[Articolo 15 Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto](#)

[Capo IV Etichette](#)

[Articolo 16 Etichette](#)

[Articolo 17 Imitazione delle etichette](#)

[Capo V Definizione delle priorità, pianificazione e consultazione](#)

[Articolo 18 Definizione delle priorità e pianificazione](#)

[Articolo 19 Forum sulla progettazione ecocompatibile](#)

[Articolo 20 Gruppo di esperti degli Stati membri](#)

[Articolo 21 Misure di autoregolamentazione](#)

[Articolo 22 Piccole e medie imprese](#)

[Capo VI Distruzione dei prodotti di consumo invenduti](#)

[Articolo 23 Principio generale per prevenire la distruzione](#)

[Articolo 24 Divulgazione di informazioni su prodotti di consumo invenduti](#)

[Articolo 25 Distruzione dei prodotti di consumo invenduti](#)

[Articolo 26 Informazioni consolidate sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti](#)

[Capo VII Obblighi degli operatori economici](#)

[Articolo 27 Obblighi dei fabbricanti](#)

[Articolo 28 Mandatari](#)

[Articolo 29 Obblighi degli importatori](#)

[Articolo 30 Obblighi dei distributori](#)

[Articolo 31 Obblighi dei rivenditori](#)

[Articolo 32 Obblighi relativi alle etichette](#)

[Articolo 33 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica](#)

[Articolo 34 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori](#)

[Articolo 35 Obblighi dei fornitori dei mercati online e dei motori di ricerca online](#)

[Articolo 36 Obblighi di informazione degli organismi notificati](#)

[Articolo 37 Obblighi di monitoraggio e di comunicazione degli operatori economici](#)

[Articolo 38 Prescrizioni relative ai soggetti operanti nella catena di fornitura](#)

[Capo VIII Conformità dei prodotti](#)[Articolo 39 Metodi di prova, misurazione e calcolo](#)[Articolo 40 Prevenzione delle elusioni e del peggioramento delle prestazioni](#)[Articolo 41 Presunzione di conformità](#)[Articolo 42 Specifiche comuni](#)[Articolo 43 Valutazione della conformità](#)[Articolo 44 Dichiarazione UE di conformità](#)[Articolo 45 Principi generali della marcatura CE](#)[Articolo 46 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE](#)[Articolo 47 Norme specifiche in materia di marchi](#)[Capo IX Notifica degli organismi di valutazione della conformità](#)[Articolo 48 Notifica](#)[Articolo 49 Autorità di notifica](#)[Articolo 50 Prescrizioni relative alle autorità di notifica](#)[Articolo 51 Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica](#)[Articolo 52 Prescrizioni relative agli organismi notificati](#)[Articolo 53 Presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità](#)[Articolo 54 Società controllate e subappaltatori degli organismi notificati](#)[Articolo 55 Domanda di notifica](#)[Articolo 56 Procedura di notifica](#)[Articolo 57 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati](#)[Articolo 58 Modifiche delle notifiche](#)[Articolo 59 Contestazione della competenza degli organismi notificati](#)[Articolo 60 Obblighi operativi degli organismi notificati](#)[Articolo 61 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati](#)[Articolo 62 Scambio di esperienze](#)[Articolo 63 Coordinamento degli organismi notificati](#)[Capo X Incentivi](#)[Articolo 64 Incentivi degli Stati membri](#)[Articolo 65 Appalti pubblici verdi](#)[Capo XI Vigilanza del mercato](#)[Articolo 66 Attività di vigilanza del mercato pianificate](#)[Articolo 67 Comunicazione e analisi comparativa](#)

[Articolo 68 Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato](#)

[Capo XII Procedure di salvaguardia](#)

[Articolo 69 Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi](#)

[Articolo 70 Procedura di salvaguardia dell'Unione](#)

[Articolo 71 Non conformità formale](#)

[Capo XIII Delega di potere e procedura di comitato](#)

[Articolo 72 Esercizio della delega](#)

[Articolo 73 Procedura di comitato](#)

[Capo XIV Disposizioni finali](#)

[Articolo 74 Sanzioni](#)

[Articolo 75 Monitoraggio e valutazione](#)

[Articolo 76 Mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori](#)

[Articolo 77 Modifica della direttiva \(UE\) 2020/1828](#)

[Articolo 78 Modifica del regolamento \(UE\) 2023/1542](#)

[Articolo 79 Abrogazione e disposizioni transitorie](#)

[Articolo 80 Entrata in vigore](#)



# Allegati

## **Allegati**

[Allegato I Parametri di prodotto](#)

[Allegato II Procedura per la definizione dei requisiti di prestazione](#)

[Allegato III Passaporto digitale di prodotto](#)

[Allegato IV Controllo interno della produzione](#)

[Allegato V Dichiarazione UE di conformità](#)

[Allegato VI Criteri per le misure di autoregolamentazione](#)

[Allegato VII Prodotti di consumo di cui è vietata la distruzione da parte degli operatori economici](#)

[Allegato VIII Tavola di concordanza](#)



# Sezione II Atti delegati



## **Sezione II - Atti delegati**

(In attesa di pubblicazione)